



Comune di San Giovanni in Marignano

Area 1 - Amministrazione generale e Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 24/2001 ed in ottemperanza al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2026, si provvede ad emanare il presente Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso per la formazione di una graduatoria di durata biennale, per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Riferimenti normativi:

- Legge Regionale n. 24 del 08.08.2001 e s.m.i.;
- Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 09.06.2015;
- Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13.06.2016 e Determinazione Dirigenziale n. 12898 del 07.07.2021;
- DPCM 159/2013;
- Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2017, come modificato ed integrato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2026 (d'ora in poi «Regolamento ERP»).

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate **a partire da lunedì 11 maggio 2026** secondo le modalità previste nel presente Avviso. Le domande, in bollo, dovranno essere presentate entro il **termine perentorio di venerdì 19 giugno, ore 13.**

AVVERTENZA

Le domande presentate in occasione dei bandi precedenti non avranno più alcuna validità e non saranno inserite nella graduatoria formata in esito al presente Avviso.

Art. 1

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende:

- a. Nucleo familiare costituito da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli

adottivi e naturali. Le Unioni Civili e le convivenze, così come disciplinate dalla Legge n. 76 del 20.05.2016, accedono all'E.R.P in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio;

- b. Nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima dalla data di scadenza del bando per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Art. 2

REQUISITI DI ACCESSO

Ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento ERP, i requisiti di accesso attengono ai seguenti stati, fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nella graduatoria:

a) **Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata**, prevista dalla legislazione vigente. Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

1. Cittadino italiano;
2. Cittadino di Stato facente parte dell'Unione Europea;
3. Familiare di un cittadino dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, secondo la disciplina di cui all'Art. 19 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
4. Titolare di protezione internazionale, secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e s.m.i. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
5. Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;
6. Cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Al fine della permanenza nell'alloggio E.R.P. questa condizione si ritiene soddisfatta qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro attestato dai servizi competenti.

b) **Residenza o sede dell'attività lavorativa**. Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

- 1) Abbia residenza anagrafica alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 (tre) anni;
- 2) Abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di San Giovanni in Marignano. Nel caso di attività lavorativa principale, tale requisito si intende comprovato qualora:
 - a) Nel Comune di San Giovanni in Marignano si trova almeno una sede di lavoro e/o sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno 6 (sei)

mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, antecedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile, certificato;

- b) Nel Comune di San Giovanni in Marignano si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 (dodici) mesi alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda;
- c) Nel Comune di San Giovanni in Marignano è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 (dodici) mesi alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di accesso alla graduatoria;

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 (tre) anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento ERP e comunque non oltre 6 (sei) mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'Art. 25, L.R. n. 24 del 2001.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

I componenti il nucleo aventi diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data del 16.06.2015, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di E.R.P.:

- La titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune precedentemente alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- Il diritto di proprietà su un immobile oggetto di procedura di pignoramento quando la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda è successiva alla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'Art. 560, comma 3, c.p.c.;
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso all'alloggio E.R.P. qualora l'alloggio di proprietà sia assegnato all'ex convivente anche in qualità di collocatario/a di figli minori e ciò risulti

da provvedimento giudiziale o, in mancanza di minori, anche da scrittura privata autenticata sottoscritta dalle parti e debitamente registrata. Resta inteso che i provvedimenti giudiziari debbano essere prodotti e allegati in copia conforme all'originale.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

- 1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
- 2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi 1) e 2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

e) Situazione economica. La situazione economica del nucleo familiare è valutata secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i.

Per i limiti alla situazione economica per l'accesso e per la permanenza si fa riferimento ai limiti stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna con propri atti e relativi aggiornamenti.

In sede di presentazione della domanda e della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione, quando ricorrono le condizioni di cui all'Art. 9 del già citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., l'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE corrente.

In particolare, ai sensi della Determinazione n. 4147 del 28.02.2025 del Responsabile dell'Area Politiche per l'abitare della Regione Emilia-Romagna, ad oggetto «Aggiornamento ex Art. 15 comma 2 della L.R. 24/2001 dei limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, secondo gli indici ISTAT del triennio maggio 2021 - dicembre 2024», le soglie di accesso alle graduatoria sono le seguenti:

- **ISEE non superiore ad € 20.217,01;**
- Valore del **Patrimonio Mobiliare**, come indicato sull'Attestazione ISEE, **non superiore ad € 41.249,60.**

f) Altre dichiarazioni.

- 1) Assenza di occupazione illegale. Il nucleo familiare non deve essere attualmente occupante abusivo di un alloggio di proprietà comunale, né deve averne rilasciato uno occupato abusivamente negli ultimi 10 (dieci) anni;

- 2) Assenza di precedente pronuncia di decadenza dall'ERP. Nessuno dei componenti del nucleo familiare dev'essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione di un alloggio E.R.P. negli ultimi 2 (due) anni per i motivi indicati alle lett. a), b), c) e dalla e) alla k) dell'Art. 19, comma 1 del Regolamento E.R.P.

Se il nucleo familiare è decaduto dall'assegnazione per morosità oltre i tre mesi (lett. d) dell'Art. 19, comma 1 del Regolamento E.R.P.), la domanda sarà ritenuta valida, purché la morosità sia stata totalmente sanata alla data di presentazione della stessa.

- 3) Assenza di rinuncia a precedente assegnazione. Nessun componente il nucleo familiare, nel biennio precedente, deve:
 - a) aver rinunciato all'assegnazione di un alloggio E.R.P., *oppure*
 - b) non aver occupato entro i termini previsti un alloggio E.R.P. assegnato e da lui accettato.

Art. 3

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata **in bollo**, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e **compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di San Giovanni in Marignano**, in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (orari: lun, mer, ven 8.30-13; mar, gio 8.30-13 e 14.30-17), o scaricabile dal sito web del Comune di San Giovanni in Marignano, all'indirizzo www.marignano.net;

La domanda in bollo dovrà essere **presentata con una delle seguenti modalità**:

- a) **Consegna diretta** all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Giovanni in Marignano, in via Roma, 62. In caso di consegna a mano, il modulo di domanda dovrà essere firmato dal richiedente in presenza di un incaricato dell'ufficio, previa identificazione della persona mediante un documento d'identità.
- b) **Invio per posta raccomandata A/R**, indirizzata a "Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Sociali" - Comune di San Giovanni in Marignano / via Roma n. 62 / 47842, San Giovanni in Marignano. In tal caso al modulo di domanda, preventivamente firmato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento valido di identità del richiedente stesso. **Le domande inviate per posta raccomandata AR possono pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre giorni 3 (tre) successivi a quello di scadenza del bando** purché il timbro postale dimostri che le stesse siano state inviate entro i termini;
- c) **Invio per Posta Elettronica Certificata (PEC)**, all'indirizzo certificato del Comune comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it. In caso di invio telematico tramite PEC, la domanda dovrà essere con sottoscrizione autografa, scansionata in formato pdf e accompagnata dalla scansione di un documento valido di identità del richiedente e della marca da bollo debitamente annullata. **Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta ordinaria anche se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune suindicata.**

Le domande prive di sottoscrizione o che siano prive delle dichiarazioni e/o documentazioni indicate all'Art. 2 del presente bando, ovvero le domande che siano presentate con modalità diverse da quelle indicate all'Art. 3, saranno ritenute non valide ed escluse.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze e delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni dagli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, **rilascia una dichiarazione con cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e di tutte le condizioni indicate nella domanda medesima, a favore proprio e/o dei componenti il nucleo richiedente l'assegnazione**, impegnandosi a produrre, su richiesta dell'ufficio competente e ove necessario, idonea ed ulteriore documentazione.

Si precisa che ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, i **certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, né da autocertificazione; pertanto nel caso in cui il richiedente si trovi in una delle condizioni in cui è richiesta l'attestazione comprovante il grado di disabilità, è necessario presentare certificati sanitari, a pena di mancato riconoscimento del punteggio.

Per i cittadini extracomunitari è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (Art. 6 del D.Lgs. 286/1998).

Art. 4 PUNTEGGIO

In ottemperanza all'Art. 6 del Regolamento ERP, sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A	CONDIZIONI OGGETTIVE	Punti
A.1	Obbligo di rilascio dell'alloggio	
A.1.1	<p>Sfratto o atto ad esso equiparato</p> <p>1. Nucleo familiare richiedente che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'Autorità Giudiziaria competente; b) Provvedimento esecutivo di rilascio con efficacia nei confronti dei componenti il nucleo familiare qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, escludendo pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingrosso arbitrario ed in condizioni di divieto; c) Verbale di conciliazione giudiziaria; d) Ordinanza di sgombero; e) Provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge; f) Sentenza passata in giudicato con rilascio dell'alloggio. <p>2. Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili.</p> <p>3. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che risulti, da</p>	10.800

	<p>un progetto individualizzato redatto dal Servizio Sociale professionale, la sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a) Il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato dall'utente al servizio specialistico competente;</p> <p>b) La soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi di progetto;</p> <p>c) Il nucleo risulta in carico al Servizio da almeno un anno dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione del punteggio relativo allo sfratto.</p> <p>4. È costituita apposita Commissione Tecnica, composta dal Responsabile dei Servizi Sociali, un dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali e un professionista dei Servizi Sociali Territoriali/Ausl, che ha il compito di valutare i progetti socio assistenziali e valutare su ogni singolo caso la sussistenza delle predette condizioni.</p> <p>5. Il predetto sfratto per morosità del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa.</p> <p>6. Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con esclusione delle eventuali proroghe).</p>	<p>Punteggio massimo attribuibile: 12.060</p>
A.1.2	<p>Rilascio alloggio di servizio Richiedenti che abitino in alloggio di servizio da rilasciarsi al datore per collocamento a riposo del richiedente o altra comprovata motivazione.</p>	4.200
A.1.3	<p>Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate Nucleo familiare richiedente che abbia subito un provvedimento esecutivo di rilascio, così come definito al precedente punto A.1.1, da non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda e/o dalla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di esecuzione del provvedimento e/o dalla data di rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto.</p>	12.060
A.2	Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione	
A.2.1	<p>Sublocazione da parte del Comune Sublocazione di alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla Pubblica Amministrazione.</p>	12.000
A.2.2	<p>Sistemazione precaria Sistemazione, da oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, in struttura dedicata a categorie di fragilità sociale, autorizzata sulla base delle normative vigenti dagli enti preposti o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di</p>	11.700

	scadenza dei termini per la presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.	
<p><i>i. Le condizioni di cui ai punti A.2.1 e A.2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un (1) anno dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.</i></p>		
A.3	Sistemazione non appropriata secondo gli standard abitativi	
A.3.1	<p>Alloggio improprio</p> <p>1. Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno 2 (due) anni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche e per mezzo di ispezioni della Polizia Locale.</p> <p>2. Sono individuati quali alloggi impropri:</p> <p>a) Gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati sulla base della superficie utile abitabile dell'alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;</p> <p>b) Gli spazi appartenenti alle categorie catastali C, D, E. In particolare sono considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Magazzini e laboratori; ▪ Autorimesse e box; ▪ Cantine e soffitte; ▪ Uffici, negozi e botteghe. <p>3. La condizione di alloggio improprio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale.</p> <p>4. La condizione di cui alla lettera a) del comma 2 non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente.</p> <p>5. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative che non rientrano nelle categorie elencate alle precedenti lettere a) e b) del comma 2, esistenti da almeno un (1) anno dalla richiesta di attribuzione del punteggio, per i quali però sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale professionale da almeno un (1) anno. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Locale. Il Comune di S. Giovanni in Marignano si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione.</p>	11.900
A.3.2	<p>Antigienicità</p> <p>1. Residenza da oltre 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda in alloggio antigienico, certificato dall'AUSL.</p> <p>2. Tale condizione non viene riconosciuta in caso di permanenza nell'alloggio per oltre 24 mesi dalla data di emissione del certificato di antigienicità e qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l'assegnazione di alloggio E.R.P. in un precedente</p>	7.000

	aggiornamento della graduatoria formulata in esito al presente Bando.	
A.3.3	<p>Inidoneità dell'immobile</p> <p>1. Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente.</p> <p>2. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B.2.1 o B.2.2, e B.2.3.</p>	<p>Inidoneità immobile 5.000</p> <p>Inidoneità alloggio 2.000</p> <p>Inidoneità immobile e alloggio 8.000</p>
A.4	<p>Coabitazione</p> <p>Richiedenti, che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità e non conviventi <i>more uxorio</i>. Il punteggio non è attribuito quando fra i due nuclei familiari sussiste un rapporto di lavoro.</p>	4.000
A.5	<p>Sovraffollamento</p> <p>Per sovraffollamento si intende il superamento del numero massimo di persone previsto dagli standard abitativi di cui all'Art. 12 del Regolamento ERP.</p>	<p>Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal Regolamento ERP: 1.000</p>

B	CONDIZIONI SOGGETTIVE	Punti
B.1	Anzianità	
B.1.1	<p>Stato di abbandono</p> <p>Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale; in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'Autorità Giudiziaria.</p>	12.000
B.1.2	<p>Ultrasessantacinquenni</p> <p>1. Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 65 anni. In caso di coniugi o conviventi <i>more uxorio</i> è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa. Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile se trattasi di minori e maggiorenni portatori di handicap con disabilità, come definiti al successivo punto B.2.</p> <p>2. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai 65. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.</p>	<p>Da 6.900</p> <p>a 9.600</p>
B.2	Condizione di disabilità	
	Ai sensi del Regolamento ERP, si considera persona con disabilità il cittadino avente invalidità certificata che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3.	
B.2.1	<p>Disabilità</p> <p>1. Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone con</p>	Fino a 7.700

	<p>invalidità certificata che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3.</p> <p>2. Vengono attribuiti 77 punti per ogni punto di invalidità.</p> <p>3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. di cui al D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%.</p> <p>4. Sarà equiparata ad una invalidità per il 100% la certificazione che attesta lo stato di cieco assoluto e sordomuto.</p>	
B.2.2	<p>Indennità di accompagnamento o disabilità grave in capo a minore</p> <p>Presenza nel nucleo di uno o più persone cui sia riconosciuta l'indennità di accompagnamento oppure presenza di minore di anni 18 con disabilità grave, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative.</p>	9.000
B.2.3	<p>Anziani non autosufficienti</p> <p>Presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G., ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela anziani non autosufficienti.</p>	<p>Val. BINA compreso:</p> <p>- tra 230 e 350 3.000</p> <p>- tra 351 e 450 6.000</p> <p>- tra 451 e 1000 9.000</p>
B.3	Presenza di minori	
B.3.1	<p>Nucleo familiare richiedente con minori a carico</p>	3.000 per ogni minore
B.3.2	<p>Nucleo monogenitoriale</p> <p>1. Nucleo familiare che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale, di età non superiore a 26 anni.</p> <p>2. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussiste coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. È esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini.</p> <p>3. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento anche temporaneo del minore deve essere verificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>4. In caso di figli stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.</p>	5.000
B.4	Coniuge separato	4.000
	<p>1. Coniuge titolare di un diritto di proprietà su un immobile assegnato all'ex coniuge, per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di provvedimento omologato, ed obbligato al mantenimento dei figli, che faccia richiesta di assegnazione di alloggio di ERP. Tale condizione dovrà essere documentata</p>	

	<p>con apposito provvedimento giudiziale rilasciato in copia conforme all'originale.</p> <p>2. La condizione non è applicabile qualora la separazione sia in conseguenza di condanna per reati riconducibili a maltrattamenti contro familiari e conviventi.</p>	
B.5	<p align="center">Nucleo familiare vittima di violenza di genere</p> <p>Nucleo familiare vittima di violenza di genere attestato da provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza.</p>	6.000

C	CONDIZIONI ECONOMICHE	Punti
----------	------------------------------	--------------

C.1	<p align="center">Punteggio ISEE</p> <p>1. Condizioni economiche di svantaggio calcolate con valore in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS.</p> <p>2. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.</p> <p>3. Il punteggio ISEE è assegnato come segue:</p> <p>a) Per ISEE pari o inferiore al 30% rispetto al limite per l'accesso: punti 15.000;</p> <p>b) Per ISEE superiore al 30% e pari o inferiore al 40% rispetto al limite per l'accesso: punti 14.000;</p> <p>c) Per ISEE superiore al 40% e pari o inferiore al 50% rispetto al limite per l'accesso: punti 13.000;</p> <p>d) Per ISEE superiore al 50% e pari o inferiore al 60% rispetto al limite per l'accesso: punti 10.000;</p> <p>e) Per ISEE superiore al 60% e pari o inferiore al 75% rispetto al limite per l'accesso: punti 4.000;</p>	<p>Fino a 15.000</p>
C.2	<p align="center">Lavoratori colpiti dalla crisi economica</p> <p>1. Nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 10.000,00 che risultino in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) Presenza di componenti adulti che fruiscono di ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente, o in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali da non più di due anni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda;</p> <p>b) Presenza di componenti adulti che abbiano cessato negli ultimi due anni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda attività libero-professionali o imprese registrate alla CCIAA, e che risultino al momento della presentazione della domanda in stato di disoccupazione.</p>	5.000

C.3	Onerosità del canone di locazione	
	<p>1. L'onerosità del canone di affitto è da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) Sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio;</p> <p>b) Nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2.800 sino a punti 10.000;</p> <p>c) Oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b) e si applica il punteggio massimo di punti 10.000;</p> <p>2. Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione.</p> <p>3. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato lo sfratto per morosità.</p> <p>4. Il pagamento di residence, affittacamere o altra soluzione simile viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purché il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico, l'incidenza canone/reddito è quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.</p> <p>5. La condizione non è riconosciuta in caso di locazione di immobile appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>6. Il punteggio, per la casistica di cui alla lettera b) del comma 1, è calcolato tramite la seguente formula:</p> $2800 + \left[\frac{inc.(\%) - 14}{36} * 7200 \right]$	Fino a 10.000

	ULTERIORI PUNTEGGI	Punti
	<p>Qualora siano verificate una o più delle condizioni di cui ai punti A.1.1 (sfratto), A.1.3 (sistemazione a seguito di sfratto), A.2.1 (sublocazione da parte del Comune) e A.2.2 (sistemazione precaria), ed esse concorrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla condizione di cui ai punti B.1.1 (anziano in stato di abbandono) o B.1.2 (ultrasessantacinquenni soli), e/o; • Alla condizione di cui ai punti B.2.1 (disabilità) o B.2.2 (disabilità grave), e/o; • Alla condizione di cui al punto B.3.2 (nucleo monogenitoriale). 	Il punteggio fin qui ottenuto è aumentato nella misura del 10%

In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria è così determinata:

- a) Prima i richiedenti residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- b) In caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

Art. 5

INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ TRA CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

1. Sono previste incompatibilità e non cumulabilità tra alcune delle condizioni di punteggio di cui alle tabelle del precedente Art. 4.
2. Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili tra loro:
 - A.1.1: sfratto e condizioni equiparate;
 - A.1.3: sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate;
 - A.2: sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione;
 - A.3.1: alloggio improprio;
 - A.3.2: antigienicità;
 - A.4: coabitazione.
3. Le condizioni A.3.1. (alloggio improprio) e A.3.3 (inidoneità dell'immobile) non sono cumulabili tra loro.
4. Sussiste incompatibilità tra la condizione A.3.1 (alloggio improprio) e C.3 (onerosità del canone di locazione), qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio ad uso abitazione.
5. Le condizioni B.1.1 (stato di abbandono) e B.1.2 (Ultrasessantacinquenni) non sono cumulabili tra loro solo se riferite alla medesima persona.
6. Le condizioni B.2.1 (disabilità), B.2.2 (disabilità grave) e B.2.3 (anziani non autosufficienti) non sono cumulabili tra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%.

Art. 6

GRADUATORIE SPECIALI

Ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento ERP, a cui si rimanda per i dettagli, è prevista la formazione di graduatorie speciali destinate a nuclei di anziani e/o persone con disabilità.

I nuclei familiari aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio riservato ad anziani e/o persone con disabilità, verranno collocati nella graduatoria generale, con il punteggio ottenuto sulla base delle condizioni di priorità di cui al precedente Art. 4 (Punteggio), come gli altri richiedenti, ma concorreranno prioritariamente all'assegnazione dei suddetti alloggi ad essi riservati.

Art. 7

RACCOLTA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, nell'espletare la fase istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, avvalendosi della collaborazione di ACER Rimini, ne verifica la completezza e la regolarità provvedendo ad attribuire a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dall'interessato ed accertate d'ufficio, e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi di cui al precedente Art. 4 (Punteggio).

È facoltà del Comune di San Giovanni in Marignano, avvalendosi di ACER Rimini, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, richiedere ai concorrenti - i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate - ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, necessario a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di:

- Decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o di emigrazione dal Comune di San Giovanni in Marignano di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Mancata presentazione a cura del richiedente, di apposita documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva e/o principale nel Comune di San Giovanni in Marignano, secondo quanto previsto al precedente Art. 2, lett. b).

Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi. La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (sito internet www.marignano.net, canale Telegram t.me/comunesgmarignano, profili social del Comune).

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, il Comune, con provvedimento dirigenziale, approva la graduatoria provvisoria. Il citato provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Le domande per le quali non è stata completata la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria, vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

Le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con il medesimo provvedimento dirigenziale con cui viene approvata la graduatoria. Tale esclusione è comunicata attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e gli altri mezzi di comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Responsabile del Provvedimento approva la graduatoria definitiva.

La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di

comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (sito internet www.marignano.net, canale Telegram t.me/comunesgmarignano, profili social del Comune).

Art. 8

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune di San Giovanni in Marignano secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui al precedente Art. 7 e nel rispetto degli standard abitativi previsti all'Art. 12 del Regolamento ERP.

Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, ai sensi del Regolamento ERP. Per effettuare tali verifiche di cui sopra il Comune si avvale della collaborazione di ACER Rimini.

Art. 9

ULTERIORI INFORMAZIONI

È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla Legge e dai Regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, se la regolarizzazione non può essere effettuata d'ufficio.

Salvo dove diversamente indicato, i requisiti e le condizioni di punteggio devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche richiedendo adeguata documentazione all'interessato.

La sottoscrizione della domanda di concorso da parte del concorrente attesta la piena conoscenza di tutte le norme indicate in premessa (Riferimenti normativi), del Regolamento ERP e delle disposizioni contenute nel presente bando.

Il Comune di San Giovanni in Marignano non si assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi a caso fortuito o di forza maggiore.

Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 del DPR 445/2000).

Art. 10

TUTELA DELLA PRIVACY

Sottoscrivendo il modulo di domanda, il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del D. Lgs. 109/1998, del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 101/2018.

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 101 del 18.08.2018 e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Per informazioni e assistenza , l'ufficio Servizi Sociali è a disposizione telefonicamente nei seguenti orari:

lunedì-venerdì	ore 12 - 13
martedì e giovedì pomeriggio	ore 15 - 17

Ufficio Servizi Sociali:	0541 828 145 servizi.sociali@marignano.net
--------------------------	---